

CONTRATTO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

ISTITUTO PIEPOLI S.p.A.

PREMESSO

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito dei propri compiti istituzionali stipula, tra l'altro, contratti per sondaggi ai fini dell'acquisizione di documentazione sull'operato e sull'immagine del Governo;

CONSIDERATO

- che per le finalità sopra indicate è necessario poter disporre di dati di riscontro per il monitoraggio dell'opinione pubblica su tematiche che riguardano l'attività e l'operato della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Governo;
- che la predetta attività di analisi e monitoraggio riveste notevole importanza per l'efficacia delle politiche e della comunicazione istituzionale;
- che per tale finalità è essenziale rivolgersi a professionisti dotati di assoluta e comprovata capacità nell'analisi e nell'interpretazione dei dati e delle ricerche basate sulle rilevazioni e sui sondaggi dell'opinione pubblica;
- che l'Istituto Piepoli S.p.A., è dotato delle suddette capacità;
- che l'Istituto Piepoli S.p.A. si avvale di un impianto di ricerca continuativa sull'opinione pubblica denominato "Tableau de Bord" strumento estremamente affidabile in fatto di misurazione dei giudizi e delle opinioni della popolazione italiana adulta, non solo nel singolo momento, ma anche come sua evoluzione in termini di trend;
- che, con riferimento al suddetto impianto di ricerca, l'Istituto Piepoli ha ottenuto l'esclusività per dieci anni del relativo brevetto, registrato presso il Ministero dello sviluppo economico;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è già avvalsa con efficacia, in precedenti rapporti contrattuali, dei monitoraggi effettuati dall'Istituto Piepoli S.p.A.;

RITENUTO

- per le motivazioni sopra indicate, di affidare all'Istituto Piepoli S.p.A. la realizzazione di ricerche e rilevazioni per il perseguimento delle predette finalità;

VISTA

- la richiesta di preventivo per la realizzazione di servizi di monitoraggio dell'opinione pubblica relativi a valutazioni sull'operato e sui provvedimenti del Governo (all. 1);
- l'offerta economica dell'Istituto Piepoli S.p.A. del 12 settembre 2013 (all. 2);

VISTO

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed in particolare l'art. 125, comma 11;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riguardo all'art. 50, comma 8, lettera c;

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'editoria C.F. 80188230587 e l'Istituto Piepoli S.p.A. con sede in Milano – Via B. Cellini, 2/A – C.F. 03779980964 si conviene di stipulare il presente contratto, alle condizioni, ai termini ed al corrispettivo di seguito stabilito, al fine di realizzare i servizi rispondenti ad esigenze di pubblico interesse, i cui contenuti sono specificati nell'articolo 1.

ART. 1

1. L'Istituto Piepoli S.p.A., si impegna a realizzare le seguenti prestazioni per la realizzazione di servizi di monitoraggio dell'opinione pubblica riguardanti valutazioni sull'operato e sui provvedimenti del Governo, nel periodo 01 ottobre 2013 - 31dicembre 2013. Tali rilevazioni dovranno riguardare:
 - 1) il giudizio sull'azione di Governo e sul rispetto del programma di Governo in generale e nei seguenti specifici campi di intervento governativo: pubblica amministrazione, economia, sostegno alle famiglie e alle imprese; ambiente; giustizia; politica estera; sicurezza e immigrazione;
 - 2) le priorità percepite e le aspettative dei cittadini in generale ed in relazione all'azione di Governo;
 - 3) il giudizio dei cittadini sulle aspettative non realizzate rispetto alle politiche del Governo;
 - 4) la notorietà e il livello di conoscenza delle iniziative e dei provvedimenti del Governo;
 - 5) l'impatto sull'opinione pubblica delle iniziative dell'Esecutivo e del Presidente del Consiglio dei Ministri in funzione delle modalità con cui queste vengono comunicate sui mezzi di comunicazione di massa;
 - 6) il giudizio sulle campagne istituzionali indicate dal Dipartimento, con particolare riguardo al ricordo e al mezzo di comunicazione attraverso cui si è avuta conoscenza della campagna, al suo gradimento ed al suo impatto in termini di eventuale modifica dei comportamenti;
 - 7) la valutazione e il gradimento delle iniziative e dei provvedimenti adottati dal Governo su tematiche da concordare di volta in volta con la committente.
2. Le rilevazioni devono essere dettagliate in funzione del sesso, dell'età, del titolo di studio, dell'area geografica, della condizione professionale nonché delle intenzioni di voto dei

rispondenti ed essere accompagnate da un'analisi e commento che individui anche i profili socio – demografici delle indagini nonché i relativi *trend*.

3. Le rilevazioni devono essere effettuate sulla base di questionari da somministrare attraverso rilevazioni telefoniche utilizzando il sistema CATI. La consistenza numerica del campione non dovrà essere inferiore a 2000 unità. Il campione, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, dovrà essere casuale e con una stratificazione che consenta la rappresentatività della popolazione sulla base del sesso, dell'età, del titolo di studio, della condizione professionale, dell'area geografica e della dimensione del comune di residenza.
4. Il margine di errore statistico di campionamento, con un livello di confidenza corrispondente al 95%, non dovrà essere superiore a +/- 2,2%.
5. Le rilevazioni devono essere realizzate con cadenza mensile, per un totale non inferiore a n. 3 rilevazioni.
6. E' fatto divieto di ricorrere al subappalto per l'effettuazione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 2

1. I risultati delle rilevazioni sono di esclusiva proprietà del committente e non potranno in alcun modo essere diffusi all'esterno.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva il diritto di utilizzare le rilevazioni previste dal presente contratto per le proprie finalità istituzionali, senza che il commissionario null'altro abbia a pretendere per tale uso.

ART. 3

1. Nel caso di sopravvenute diverse esigenze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di richiedere all'Istituto Piepoli S.p.A., che le realizzerà, le necessarie modifiche all'organizzazione delle rilevazioni previste nel presente contratto, sempre che le modifiche stesse non comportino un maggiore onere finanziario per la Società stessa.

ART. 4

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria corrisponde all'Istituto Piepoli S.p.A., a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dei monitoraggi di cui all'articolo 1, relativi al periodo 01 ottobre 2013 - 31 dicembre 2013, la somma di € 23.359,05 (ventitremilatrecentocinquantanove/05), comprensiva dell'abbuono dell'1% di cui al successivo art. 7 e IVA.
2. Alla liquidazione del predetto importo si provvede, in un'unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura da parte dell'Istituto Piepoli S.p.A. intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - Ufficio per le Attività di Informazione e Comunicazione Istituzionale - Servizio per l'informazione, i rapporti con la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo e le pubblicazioni istituzionali - Via della

Mercede,9 - Roma, previo accertamento della regolare realizzazione delle rilevazioni e consegna entro i termini indicati al successivo art. 5.

ART. 5

1. Le rilevazioni, aventi cadenza mensile, dovranno essere consegnate entro tre giorni dalla data di effettuazione, in formato cartaceo e su CD ROM, al Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e al Coordinatore dell'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale, nonché via e-mail ai seguenti indirizzi: segreteriaicapodie@governo.it; die.servizioconvenzioni@governo.it. Nel CD ROM dovranno inoltre essere contenute le singole interviste effettuate, anche attraverso l'indicazione delle caratteristiche dei singoli soggetti intervistati e delle singole risposte fornite.

2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle rilevazioni rispetto ai termini sopra indicati, verrà applicata una penale pari all'1% del costo della rilevazione.

3. Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, questa Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6

1. Le parti convengono che, in caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, la questione è sottoposta al giudizio rituale di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Istituto Piepoli S.p.A. e un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

ART. 7

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in considerazione della notoria solidità dell'Istituto Piepoli S.p.A., esonera quest'ultimo dal pagamento della cauzione del presente contratto.

2. In relazione all'esonero anzidetto l'Istituto Piepoli S.p.A. concede l'abbuono dell'1% sull'importo del corrispettivo.

ART. 8

1. La commissionaria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. La commissionaria, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso in relazione al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.


3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9

1. Il presente contratto decorre dal 01 ottobre 2013 ed ha validità fino al 31 dicembre 2013; il contratto diventa efficace per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo il perfezionamento dell'iter amministrativo con la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 20 SET. 2013


p. l'Istituto Piepoli S.p.A.
(Nicola Piepoli)


ISTITUTO PIEPOLI SpA

p. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Ferruccio Sepe)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile sono specificatamente accettate ed approvate le condizioni e clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

p. l'Istituto Piepoli S.p.A.
(Nicola Piepoli)


ISTITUTO PIEPOLI SpA

→ Ok